

La vita delle donne (ma anche degli uomini) ha davvero valore?

Note a margine della recente sentenza della Corte di assise di appello di Bologna

Luisa Bianchi Bonomo

1. Forti reazioni hanno fatto seguito ad alcune sentenze con le quali sono state irrogate pene non certamente alte per l'omicidio aggravato in danno di donne legate agli imputati da relazione sentimentale.

Le donne sono insorte ritenendo in gioco ancora una volta la loro libertà, messa in pericolo fino alle estreme conseguenze da una mentalità maschile che fatica ad accettare l'autonomia e l'indipendenza faticosamente raggiunte, peraltro non da tutte le donne; l'opinione pubblica si domanda se una pena di soli 16 anni di reclusione, specie quando raffrontata a quella quasi doppia inflitta in primo grado, sia davvero adeguata in presenza di vicende che mettono in evidenza da un lato l'assoluta superficialità dell'omicida e dall'altro la totale normalità della vittima, irrevocabilmente "sanzionata" però dall'uomo - padrone con la perdita; anche la classe politica è intervenuta auspicando che chi ammazza in questo modo possa "marcire in galera".

E' opportuna una breve sintesi della sentenza della Corte d'assise d'appello di Bologna, prima di qualche considerazione di carattere generale.¹

La vicenda.

Michele Castaldo e Olga Matei, adulti con un passato di relazioni sentimentali, anche matrimoniali, entrambi con figli, dopo essersi conosciuti occasionalmente in un locale, cominciarono a frequentarsi, pur tra discussioni e risentimenti provocati da contatti telefonici della donna con alcuni uomini che la corteggiavano.

Secondo l'ampia confessione resa in sede di interrogatorio, dopo circa un mese, nell'ultimo incontro a casa della Matei, nel corso di un'animata discussione, di fronte all'indifferenza e alla insofferenza

¹ ¹ V. Sentenza Corte d'assise d'appello di Bologna n 29/2018 del 14 novembre 2018, depositata in data 8.2.2019.

dimostrata dalla donna per il legame sentimentale , al fine di rassicurarla si era dichiarato disposto a fare tutto per lei, ma la donna aveva replicato quasi con tono di sfida “ anche ad uccidermi?” , risposta che aveva fatto scattare in lui l’istinto omicida, così l’aveva aggredita e strozzata con le mani nude.

La sentenza di primo grado.

Il Castaldo, giudicato con rito abbreviato, veniva ritenuto responsabile dal GUP di Rimini per il reato di omicidio volontario aggravato da futili motivi e veniva condannato alla pena dell’ergastolo, pena ridotta ad anni 30 di reclusione per il rito.

L’imputato veniva sottoposto a perizia per stabilire la capacità di intendere e di volere al momento del fatto.

Emergeva un passato di problematiche relazioni sentimentali per i tradimenti della moglie e di un’ulteriore compagna, tanto che dopo l’abbandono della moglie egli si era rivolto al centro di salute mentale a causa di “forte ansia, crisi di panico, insonnia persistente e pensieri intrusivi” e sottoposto a terapia farmacologica; l’anno dopo, vi era stato un tentativo di suicidio e un ricovero ospedaliero al cui esito veniva emessa la diagnosi di “disturbi di personalità non specificati, intossicazione alcolica idiosincratca e disturbo dell’adattamento con umore depresso”; la valutazione neuropsicologica evidenziava però prestazioni nella norma o superiori rispetto alla capacità di controllare la risposta automatica, la capacità di inibire le risposte impulsive, la velocità nella fase esecutiva di un compito.

Secondo il perito le esperienze di vita avevano amplificato i tratti della personalità del Castaldo relativi alla gelosia e alla paura di abbandono, ma non vi erano segni di vera patologia: il gesto omicida era scaturito da una crescente sensazione di impotenza e dall’incapacità di accettare la fine del rapporto; l’omicidio era frutto di “*uno stato d’animo turbato, tormentato dal dubbio, provato dalle precedenti esperienze di vita e sfociato in una reazione rabbiosa di fronte all’atteggiamento di chiusura della donna, ma al di là di questa soverchiante tempesta emotiva, non si scorgevano alterazioni rilevanti in termini di psicopatologia ai fini della capacità di intendere e di volere*”.

La sentenza di appello.

Su appello dell’imputato la Corte di assise di appello concedeva all’imputato le circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante dei futili motivi e determinava la pena base in 24 anni di reclusione,

ridotta a 16 per il rito.

La Corte confermava la sussistenza, già ritenuta in primo grado, della circostanza aggravante dei futili motivi in quanto *“anche ammesso che l’azione omicidiaria sia stata cagionata da un moto di gelosia, si trattò comunque di uno stato d’animo improvviso e passeggero, privo di alcun fondamento (la donna non vi aveva dato motivo) e soprattutto non determinato da un sentimento di profondo attaccamento per una donna con la quale vi erano seri progetti di vita (la gelosia non può giustificarsi in una relazione ancora agli albori, priva di ogni prospettiva di impegno comune). In realtà essa (l’azione omicidiaria) fu l’espressione di un intento punitivo nei confronti di una donna che si mostrava poco sensibile per le sue fragilità”*. Potevano però riconoscersi le attenuanti generiche, negate dal Gip, in considerazione della confessione dell’imputato: non tanto per l’ammissione di responsabilità (di cui sussistevano evidenti prove) ma perché era stato lui stesso *“a fornire sostanzialmente la prova dell’aggravante dei motivi abietti o futili, che verosimilmente non sarebbe stata contestata se egli non avesse parlato della sua gelosia e delle discussioni dell’ultimo fatale incontro. Sebbene quel sentimento fosse certamente immotivato e inidoneo a inficiare la capacità di autodeterminazione dell’imputato, tuttavia esso determinò in lui, a causa delle sue poco felici esperienze di vita, quella che efficacemente il perito descrisse come “una soverchiante tempesta emotiva e passionale” che in effetti si manifestò subito dopo anche col teatrale tentativo di suicidio”*. Inoltre l’imputato aveva posto in essere un tentativo di risarcimento del danno nei confronti della figlia minore della donna.

Osservazioni critiche.

L’indignazione ha generalmente riguardato la determinazione della pena nella misura di soli 16 anni per effetto della concessione di attenuanti generiche.

La stampa ha anche richiamato un caso di omicidio avvenuto a Genova in cui la pena è stata fissata in ugual misura nei confronti di un marito che aveva ammazzato la moglie infedele, riconoscendo fin dal primo grado le attenuanti generiche, avendo il medesimo agito con il c.d. dolo d’impeto.

Prima di affrontare il tema da un punto di vista di genere è **opportuno un inquadramento di sistema.**

Quella di 16 anni di reclusione è esattamente la pena che la legge stabilisce nel massimo per l’omicidio volontario semplice (cioè non aggravato né attenuato da particolari circostanze) quando il processo si

celebra con rito abbreviato.

Il giudizio abbreviato è quel procedimento speciale che, su semplice richiesta dell'imputato a ciò incentivato da un automatico sconto di pena di 1/3 (l'ergastolo è sostituito da 30 anni di reclusione), consente al giudice di pronunciare sentenza all'esito dell'udienza preliminare, utilizzando le prove già raccolte. Il rito speciale è funzionale alla accelerazione dei tempi necessari alla celebrazione del processo e la diminuzione delle garanzie processuali previste per l'imputato è controbilanciata dal rilevante sconto di pena.

La configurazione dell'istituto, introdotto nell'ordinamento con il nuovo codice di rito, ha subito successive modifiche, la più rilevante con la legge n.479 del 1999, ed è stato oggetto di molte sentenze della Corte costituzionale. Non è possibile entrare in dettaglio ma, per quanto qui interessa, può solo dirsi che il giudizio abbreviato è oggi un diritto per l'imputato che lo richiede, e che nessuna voce in capitolo possono avere il pubblico ministero (neppure legittimato ad appellare una sentenza di condanna) e la parte civile.

Quanto alla pena, il calcolo è il seguente: l'omicidio volontario è punito con la reclusione non inferiore a 21 anni (e non superiore a 24); scatta l'ergastolo solo ove ricorra una delle numerose e testuali circostanze aggravanti, comuni e speciali; se l'omicidio è semplice, la riduzione per il rito comporta che la pena massima applicabile è di 16 anni (24 - 1/3). Bisogna però tenere conto delle eventuali circostanze, aggravanti e attenuanti, che normalmente concorrono a caratterizzare il reato modificandone il trattamento sanzionatorio; ove concorrano circostanze di segno diverso (appunto aggravanti e attenuanti e tra queste ultime anche solo le c.d. attenuanti generiche), si deve fare il c.d. giudizio di "comparazione" che, anche nel caso di ritenuta equivalenza tra le circostanze di segno opposto, comporta la totale sterilizzazione delle aggravanti, cioè la loro totale irrilevanza ai fini della determinazione della pena, e pertanto la determinazione della stessa nei limiti della pena base.

Che questa sia la situazione generale è peraltro cosa nota.

Erika De Nardo uccise, con la complicità del fidanzato Omar Favaro, la madre e il fratellino undicenne, con 54 coltellate e furono condannati, a seguito di giudizio abbreviato, a 16 anni di reclusione. Stefano Parolisi, ex caporal maggiore, sempre giudicato con l'abbreviato, ha ottenuto la riduzione della pena da 30 (pena massima prevista per l'omicidio del coniuge) a 20 anni di reclusione, per l'omicidio della moglie Melania Rea avvenuto con 36 coltellate, essendo stata esclusa l'aggravante della crudeltà.

E' dunque evidente che la stessa griglia normativa di riferimento si presenta di notevole rigidità e può portare a una determinazione della pena non conforme a un diffuso sentimento di giustizia.

Quale pena per il femminicidio?

Da più parti è stato espresso un forte dissenso nei confronti della sentenza di Bologna, perché conferma la inadeguatezza del sistema a tutelare le donne, troppo spesso vittime della violenza omicida dell'uomo.

Mancano sicuri dati statistici sul fenomeno; il femminicidio non esiste da un punto di vista giuridico; infatti, l'uccisione di una donna da parte di un uomo rientra nella nozione più generale di omicidio e non vi sono statistiche che tengano conto del genere della vittima. I dati raccolti da vari osservatori sono incerti; si dice peraltro che i femminicidi siano in calo.

Mancano nell'ordinamento norme specifiche; difficile peraltro ipotizzare una figura apposita di reato di femminicidio, la cui introduzione creerebbe non trascurabili problemi di costituzionalità; certamente più praticabile la strada di una apposita circostanza aggravante che tenga conto del contesto culturale in cui si inquadra il fenomeno.

A questo riguardo è noto che è in atto, ormai da molto tempo e anche nel nostro paese, un dibattito culturale, sorto e sviluppatosi specialmente in ambito internazionale, incentrato sul fenomeno della violenza sulle donne, la c.d. violenza di genere, intesa come ogni forma di discriminazione e violenza che le donne subiscono in quanto appartenenti al genere femminile.

In tale ambito assume una particolare rilevanza la violenza domestica, quella cioè che si sviluppa all'interno della famiglia, di un nucleo familiare o tra persone che sono o sono state legate da una relazione affettiva (L.119/2013 art. 3), fino al c.d. femminicidio, espressione lessicale con cui ci si riferisce all'uccisione di una donna da parte di un uomo con un movente di genere.

E' un dibattito culturale che parte dalla consapevolezza della posizione della donna nella società nei vari momenti storici e dalla presa d'atto che anche in un recente passato (tutto l'impianto del codice Rocco lo conferma) la concezione patriarcale della famiglia e la riconosciuta supremazia dell'uomo avevano imposto la soggezione della donna al potere maschile e l'attribuzione di un ruolo domestico di moglie e madre, ritenuto "naturale" e del tutto incompatibile con una propria autonomia e un libero e paritario esercizio di ogni diritto. L'evoluzione della società, stimolata dai movimenti femministi e dalle posizioni della cultura più

aperta, ha certamente modificato questo stato di cose e ha portato a un riconoscimento almeno sul piano formale della uguaglianza delle donne.

Non è però possibile sapere fino a che punto la coscienza collettiva abbia veramente introitato una cultura dell'uguaglianza e del pieno rispetto di ogni identità, e dunque anche di quella femminile.

E proprio il fenomeno del femminicidio, di così rilevante attualità, sta a dimostrare la difficoltà dell'uomo ad accettare il ruolo della donna, la sua piena autonomia e la facoltà di libera determinazione. I vari delitti commessi mostrano che da parte maschile non si accetta che la donna possa avere un comportamento di piena libertà e possa compiere scelte che sfuggono all'aspettativa che ella si atteggi in modo da conformarsi ai desideri dell'uomo, siano questi volti ad ottenere una piena e totale corresponsione dei sentimenti, il rispetto della fedeltà, la piena accettazione del ruolo o quant'altro.

Di tale realtà culturale non sempre si mostrano consapevoli gli stessi giudici. Ci si può domandare, infatti, se nella stessa vicenda di Rimini la dichiarazione dell'imputato secondo cui egli *“aveva perso la testa perché lei non lo stava a sentire, non gli voleva dare ascolto, voleva lasciarlo mentre lui voleva che fosse sua e di nessun'altro”*, non faccia emergere in tutta chiarezza la difficoltà dell'uomo ad accettare il modo di essere della donna, la sua libertà di determinazione; e se la *“soverchiante tempesta emotiva”* che ha giustificato la concessione delle attenuanti generiche non sia proprio la dimostrazione dell'istinto di sopraffazione dell'uomo, incapace di gestire la situazione fino a determinarsi, nel momento in cui le sue aspettative non trovano soddisfazione, ad un gesto di estremo disprezzo e di massima impotenza quale lo strangolamento della donna.

Sono valutazioni che attengono al potere del giudice di valutazione della gravità del reato, della sussistenza di eventuali aggravanti e attenuanti, della concessione delle attenuanti generiche e della determinazione della pena sulle quali non si vuole qui soffermarsi con riferimento al caso concreto.

E' però del tutto evidente che per dare un effettivo segno di attenzione per le donne, la semplice introduzione di una circostanza aggravante non sarebbe sufficiente ma dovrebbe essere accompagnata dalla sottrazione della medesima al normale giudizio di comparazione, come peraltro già previsto ad esempio per il furto in abitazione.

Solo in tal modo si potrebbe davvero dare autonoma considerazione alla specifica situazione del femminicidio.